

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.62-2023/PC

LE NUOVE COMPETENZE NOTARILI IN TEMA DI RIABILITAZIONE DEL DEBITORE PROTESTATO ADEMPIENTE

di Ernesto Fabiani – Luisa Piccolo

(Approvato telematicamente dal Gruppo di lavoro sulla “Riforma della Volontaria Giurisdizione” in data 11 settembre 2023)

Abstract

Dopo aver ripercorso la significativa evoluzione che ha conosciuto negli ultimi anni la normativa in tema di riabilitazione del debitore protestato adempiente, gli Autori si soffermano sulle principali problematiche sollevate dalla riforma da ultimo realizzata con l’art. 23 d.lgs. 149/22, ponendo l’accento, in particolare, sulla scelta effettuata dal legislatore, in questa sede, di equiparare, sotto svariati profili, l’atto notarile al decreto del presidente del tribunale.

SOMMARIO: 1. Premessa: le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione; 2. La disciplina in tema di riabilitazione del debitore protestato adempiente: ragioni ed esigenze di semplificazioni nel corso del tempo sino alla riforma Cartabia; 3. La riabilitazione di cui all’art. 17 della l. 108/1996 all’indomani della semplificazione dei riti e prima delle modifiche effettuate dal d.lgs. 149/22; 4. Segue: la natura del decreto di riabilitazione alla luce del panorama interpretativo maturatosi prima della riforma Cartabia; 5. La riabilitazione del debitore protestato adempiente all’indomani della riforma Cartabia; 6. Segue: la natura delle nuove competenze notarili in tema di riabilitazione del debitore protestato; 7. Le ulteriori problematiche aperte dalla riforma e l’equiparazione dell’atto notarile al decreto del presidente del Tribunale. 8. Conclusioni.

1. Premessa: le nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione

Una delle più significative innovazioni della cd. Riforma Cartabia è indubbiamente rappresentata dalla devoluzione di nuove competenze ai notai in tema di cd. volontaria giurisdizione.

La più significativa devoluzione di competenze al notaio, in questa materia, è contenuta nell’art. 21, con il quale, il legislatore, ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell’autorità giudiziaria a rilasciare «*le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari*» (art. 21, comma 1), mentre «*restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le*

autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi, nonché per la continuazione dell'impresa commerciale» (art. 21, comma 2).

Quest'ipotesi, in considerazione della preminente rilevanza, ha catalizzato l'attenzione della dottrina¹ e delle prassi applicative (soprattutto nelle parti più lacunose della suddetta disposizione come quella relativa alle comunicazioni dell'autorizzazione notarile «alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale») ², ma non si tratta di un'ipotesi isolata in quanto il legislatore della riforma ha dedicato altre due disposizioni alla devoluzione ai notai di nuove competenze in tema di volontaria giurisdizione³.

Si tratta delle disposizioni contenute nei successivi artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 149/2022.

Più precisamente, in forza di quanto disposto:

- dall'art. 22 (che modifica l'art. 56 della legge notarile, ossia la l. n. 89/1913), viene attribuita al notaio «individuato per la stipula dell'atto» la competenza, concorrente con quella del Presidente del tribunale, a nominare l'interprete nelle ipotesi (di cui all'art. 56 della legge notarile) in cui una delle parti dell'atto sia priva dell'udito e non sappia leggere;

- dall'art. 23 (che modifica l'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108), viene attribuita al notaio la competenza, concorrente con quella del Presidente del Tribunale, di disporre la riabilitazione del debitore protestato con atto notarile, che costituisce titolo (al pari del decreto del presidente del Tribunale) per la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal relativo registro informatico.

Solo alla previsione da ultimo richiamata, di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 149/2022⁴ è dedicato il presente contributo, ma, in via preliminare, sono state richiamate anche le altre disposizioni di cui sopra in quanto è importante sin d'ora segnalare come non si tratta di una disposizione isolata, ma di una disposizione che si inserisce nel contesto appena più sopra sinteticamente delineato.

Ciò consente, infatti, non solo di meglio comprendere i tratti caratterizzanti della riforma dell'istituto in esame, ma, come avremo modo di vedere meglio più avanti, anche di sciogliere taluni dei nodi interpretativi che il testo dell'art. 23 apre.

¹ Su cui cfr. in via generale: E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione* in *www.notariato.it*. e in corso di pubblicazione nel presente volume; E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile* in *Il giusto processo civile*, n. 2/2023, 315 ss.; SANTARCANGELO, *L'autorizzazione notarile nella nuova normativa sulla volontaria giurisdizione*, in *Not.*, 2022, 592 ss.; *Id.*, *Riforma della Volontaria Giurisdizione*, ebook Assonotailombardia, 2022; S.NUCERA, *La nuova volontaria giurisdizione dopo la riforma Cartabia*, Pisa, 2023; A.DI SAPIO, *L'art. 21 del d.lgs. 149/2022 e la responsabilità civile del notaio in relazione al rilascio dell'autorizzazione di volontaria giurisdizione*, in *Judicium*, 22 maggio 2023; G. DE CRISTOFARO, *Le modificazioni apportate al codice civile dal decreto legislativo attuativo della "legge Cartabia" (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)*, in *Nuove leggi civ.*, 2022, 1407 ss.; A.CHIANALE, *Controcanto alla volontaria giurisdizione affidata ai notai*, in *Riv. not.*, 2023, 3 ss.; PICARO, *La devoluzione ai notai delle autorizzazioni ad negotia*, in *Dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, 1 ss.; L.GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 2023, 11 ss.; G.IACCARINO, *Donazione da genitore a figlio dopo la riforma in materia di volontaria giurisdizione*, in *Not.*, 2023, 139 ss.

² Cfr. E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

³ In altri termini, nell'attribuire al notaio una competenza assai peculiare, ha introdotto nel nostro ordinamento un "doppio binario", ossia due canali autorizzatori autonomi ed alternativi: quello giudiziale e quello notarile; ferma restando, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di proporre reclamo; e dunque, nella sostanza, di provocare un controllo sull'operato del notaio dinanzi all'autorità giudiziaria ad iniziativa dei soggetti a ciò legittimati. Cfr. E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.

⁴ Cfr. per un primo commento della novità normativa ex art. 23 d.lgs 149/22 R. GUGLIELMO, *Nuove disposizioni in tema di riabilitazione del debitore protestato*, in *Cnn Notizie* del 6 marzo 2023.

2. La disciplina in tema di riabilitazione del debitore protestato adempiente: ragioni ed esigenze di semplificazioni nel corso del tempo sino alla riforma Cartabia

Per comprendere le ragioni e il rilievo, non solo sistematico, ma anche socio-economico della riforma in esame è opportuno delineare, sia pur brevemente e avendo riguardo alle tappe essenziali, l'evoluzione che ha contrassegnato la disciplina in tema di riabilitazione del debitore protestato.

La riforma in esame, infatti, si inserisce nell'ambito di un contesto contraddistinto, non solo dal contestuale intervento – appena più sopra segnalato – volto ad attribuire nuove competenze ai notai in tema di volontaria giurisdizione, ma anche dal pregresso intervento riformatore della specifica disciplina in tema di riabilitazione del debitore protestato adempiente.

A tal proposito, occorre evidenziare come, nel corso del tempo i maggiori problemi inerenti alla disciplina del protesto sono stati originati dalla pubblicità che questo riceve attraverso la pubblicazione del nominativo e dei dati relativi al titolo protestato, in un elenco cd. "Bollettino ufficiale dei protesti".

In passato diverse questioni di costituzionalità sono state sollevate in merito alla disciplina del protesto, considerando la mancanza di un meccanismo snello ed agile di riabilitazione. In particolare, di fronte alla volontà di adempiere del debitore che effettuava il pagamento di cui al levato protesto, chiedendo di annullarne gli effetti e di rientrare nel circuito del credito legale, la tutela era ritenuta insufficiente, in particolare per il perdurante effetto negativo dell'elevato protesto, pur dopo l'avvenuto pagamento.

Nondimeno la Corte Costituzionale, ripetutamente chiamata ad intervenire, ha sempre ritenuto pienamente legittimo il criticato tessuto normativo⁵.

In dottrina⁶ si era così rimarcato come il cd. bollettino dei protesti, nato per tutelare la correttezza commerciale, si fosse trasformato in una sorta di lista di proscrizione, che impediva a persone o imprese commerciali di svolgere il proprio lavoro⁷. Per questo motivo si riteneva che il debitore protestato potesse divenire una facile vittima dell'usura.

Per cercare di combattere tale fenomeno è stata emanata la legge n. 108 del 1996 contenente "*Disposizioni in materia di usura*", il cui art. 17 ha istituito la riabilitazione del protestato.

La norma appena richiamata, come si vedrà più dettagliatamente, prevede il diritto del debitore protestato ad ottenere la riabilitazione una volta che, trascorso un anno dal protesto, abbia adempiuto all'obbligazione per la quale quest'ultimo era stato elevato e non abbia subito ulteriori protesti. Come osservato in dottrina, a questa previsione il legislatore affida «la funzione strumentale di facilitare, almeno in via tendenziale, il ricorso al mercato ufficiale del credito,

⁵ Corte cost. 21 aprile 1994, n. 151, in Corr. giur., 1994, 7, 900; in Foro it., 1994, I, 2649, con nota di Monnini; Corte cost. 19 gennaio 1993, n. 14, in Giur. it., 1993, I, 1, 892, con nota di G.SICCHIERO, *La terza decisione della Corte costituzionale sulla pubblicazione del protesto di assegni bancari*.

⁶ Cfr. M.SALADINO, *La riabilitazione del protestato*, in *Impresa*, 2000, 1, 10085

⁷Cfr. sulla ragione giustificatrice della introduzione dell'istituto in esame F. FIORUCCI -P. CENDON, *Il protesto, in fatto & diritto* (diretta da P. Cendon), Milano, 2009, 2 s.

eliminando uno dei fattori che, rendendone problematico l'accesso, avrebbero potuto spingere i soggetti in difficoltà economico-finanziaria verso operatori illegali»⁸

La Corte di legittimità ha ben posto in luce la ragione giustificatrice del rimedio istituito dal legislatore affermando che: «*la nuova legge sull'usura 7 marzo 1996 n. 108 agli artt. 17 e 18 ha introdotto una nuova disciplina del protesto proprio per modificare la prassi bancaria, concedendo, anche nel caso di protesto legittimo, una riabilitazione, su richiesta del debitore che abbia sbagliato, subendo il protesto, una sola volta nell'anno, e tuttavia corrisposto l'importo dovuto. In questo caso, su domanda, il monoprotestato ha diritto alla riabilitazione in modo da riottenere l'accesso al credito ed ai conti correnti, con annullamento della pubblicazione ed in definitiva dello stesso protesto, considerato "a tutti gli effetti, come mai avvenuto" (art. 17, 6 o co.). (...) La ricordata legge considera il debitore come persona, al di fuori del circuito imprenditoriale-commerciale, dove i soggetti sono al contempo oggetto e consumatori delle informazioni che li riguardano, sotto il profilo della reputazione economica, cioè della capacità e dell'affidamento nel campo commerciale e produttivo, dove sussistono anche interessi della collettività al buon funzionamento del sistema economico e del mercato»⁹.*

Anche la giurisprudenza di merito ha evidenziato che «*la ratio della previsione normativa in materia di cancellazione dei dati relativi al protesto dal registro informatico è da rinvenirsi nell'esigenza di assicurare la eliminazione di una informazione potenzialmente pregiudizievole per il protestato che deve risultare uti non esset; rispondendo ad una massima di comune esperienza che l'essere stato destinatario di protesti è circostanza che - al di là dell'eventuale riabilitazione - è idonea ad incidere sulla fiducia del mercato nella solvibilità del segnalato proprio perché indicativa di una condizione, seppur passata, di difficoltà o di ritardo nell'adempiere e, come tale, sotto questo aspetto, è per lui pregiudizievole»¹⁰.*

Considerate le importanti ragioni sottese, di ordine non solo economico ma anche etico – sociali, l'istituto in esame è stato valorizzato nel corso del tempo dal legislatore.

Si consideri, in particolare, quanto fosse controversa, nell'assenza di indicazioni normative univoche, l'operatività della riabilitazione laddove i protesti levati fossero plurimi¹¹.

Il legislatore, con il quarto comma dell'art. 1 della legge 3/2012 ha aggiunto all'art. 17 della legge 108/1996 un ulteriore comma stabilendo che anche il debitore pluriprotestato può, sempreché sia trascorso un anno dall'ultimo protesto, chiedere di essere riabilitato presentando

⁸ F.MUCCIARELLI, L. 7 marzo 1996, n. 108, *Disposizioni in materia di usura*, in Leg. pen., 1997, 593. Adde D.MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia*, Milano, 1998, 91; F.FIORUCCI, *Appunti in tema di cancellazione dei protesti cambiari per avvenuta riabilitazione*, 2005, disponibile sul sito www.tidona.com/rivistaweb.htm.

⁹ Cass. 5 novembre 1998, n. 11103, GI, 1999, I, 772

¹⁰ Trib. Brindisi, 19/04/2013 in Il caso.it, 2013

¹¹ Sul dibattito cfr. F.FIORUCCI- P. CENDON, *Il protesto*, cit., 34 s. Per la soluzione affermativa, sia pur con diversi accenti, cfr.: Trib. Vibo Valentia, ord., 20. marzo.1997, GC, 1997, I, 1961; App. Firenze, decr., 2. ottobre 2001, BBTC, 2003, II, 375, con nota di Oliva; contra Trib. Pisa, decr., 14 giugno 2001, BBTC, 2003, II, 375, con nota di Oliva. Trib. Pescara 24 settembre 2007, www.ilcaso.it; conf. Trib. Vercelli, 25.7.2008, www.ilcaso.it. In senso contrario cfr. A. Catanzaro 31.1.05 in argomento è intervenuta anche la Circolare Ministero Giustizia - Direzione Generale Affari Civili e libere Professioni, Prot. N. 1/32-Fg-9(97)3327 - Ufficio I, del 5 marzo 1998). secondo la quale la norma sembra essere del tutto neutra rispetto alla circostanza che il debitore abbia emesso più titoli cartolari in relazione ad un'unica obbligazione sottostante, oppure a fronte di più obbligazioni: attribuire rilievo all'unicità dell'obbligazione originaria potrebbe essere una operazione ermeneutica non interamente congruente con lo scopo della norma esaminata ed anzi suscettibile di restringerne la portata. Non sarebbe né logico né coerente con il predetto spirito della legge, riconoscere meritevole di riabilitazione soltanto chi in ipotesi abbia emesso sì un solo assegno scoperto ma di rilevantissimo importo (poi «saldo» ex art. 17 l. usura) e non anche chi abbia emesso in ipotesi due assegni scoperti di modestissimo importo (in ipotesi ad un unico creditore ed a saldo di una unica obbligazione) poi prontamente «onorati».

una sola istanza di riabilitazione per tutti i protesti levati nei suoi confronti, ma nel limite di quelli compresi nello spazio temporale di un triennio.

Altra modifica di notevole rilievo riguarda il rito applicabile in ipotesi di opposizione proposta tanto avverso il decreto di riabilitazione, ad opera di terzi interessati, quanto avverso il diniego di riabilitazione ad opera del debitore. Come si vedrà, è questa un'innovazione di forte impatto che incide, tra gli altri profili, anche sulla ricostruzione della natura del procedimento in esame.

L'ultimo tassello di assoluto rilievo di questa straordinaria evoluzione normativa è stato aggiunto proprio dalla riforma attuata con il d.lgs. 149/22 che all'uopo ha fatto ricorso al magistero notarile.

3. La riabilitazione di cui all'art. 17 della l. 108/1996 all'indomani della semplificazione dei riti e prima delle modifiche effettuate dal d.lgs. 149/22

L'art. 17 della legge 108/1996 attribuisce un diritto soggettivo di ottenere la riabilitazione al debitore protestato in presenza di requisiti determinati, quali, più specificamente:

- l'aver adempiuto l'obbligazione per la quale il protesto è stato levato;
- il non avere subito ulteriore protesto;
- l'essere trascorso un anno dal levato protesto (o dell'ultimo, in caso di più protesti).

Questi requisiti devono essere documentalmente comprovati¹².

Va rimarcato che la riabilitazione è un rimedio di carattere generale, applicabile a qualsivoglia protesto di titolo cambiario e non circoscritto al debitore vittima dell'usura, al quale peraltro l'ordinamento appresta già i rimedi della sospensione della cancellazione del protesto previsti nel successivo art. 18¹³.

Prima della riforma attuata con il d.lgs. 149/22, competente ad accordare la riabilitazione era soltanto il Presidente del Tribunale, il quale provvedeva (e provvede tutt'ora) con decreto, su istanza dell'interessato corredata dai necessari documenti giustificativi, senza alcun contraddittorio e senza intervento del P.M.

¹² In ordine alla questione dei documenti giustificativi che il debitore deve produrre a corredo della domanda di riabilitazione cfr. F.FIORUCCI – P. CENDON, *Il protesto*, cit., 31 s. Si tratta di questione affrontata anche da una circolare del Ministero della Giustizia del 5 marzo 1998, la quale evidenzia che tali documenti «sono unicamente quelli idonei a provare il fatto obiettivo dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione relativa al titolo (o ai titoli) in protesto. Pertanto tali documenti non devono necessariamente comprendere i titoli originali protestati, i quali, per i motivi più svariati, possono anche non essere più in possesso dei debitori che li hanno sia pure tardivamente onorati. È sufficiente invece che gli atti esibiti dimostrino l'adempimento della obbligazione di riferimento perché quest'ultimo è l'unico presupposto richiesto dalla legge per la concessione della riabilitazione al debitore protestato che abbia successivamente effettuato il pagamento del debito» (Circolare Ministero della Giustizia-Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Prot. n. 1/32-FG-9(97)3327-Ufficio I, del 5 marzo 1998, www.difesa.it, voce protesti cambiari').

¹³ Vd. Trib. Verbania 25.7.2008 (www.ilcaso.it), secondo cui la riabilitazione disciplinata dall'art. 17 l. 108/1996 è un rimedio generale, applicabile all'assegno bancario protestato quando il debitore abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un reato di usura subito dal debitore medesimo. Di avverso avviso è un minoritario orientamento giurisprudenziale, secondo cui va rigettata l'istanza di riabilitazione proposta da chi abbia sottoscritto un assegno bancario andato in protesto per essere stato emesso a seguito di una truffa, giacché la previsione degli art. 17 e 18 l. n. 118 del 1996 a favore delle vittime dell'usura non è idonea ad una interpretazione estensiva e non può applicarsi nell'ipotesi di vittime di altri reati (Trib. Busto Arsizio, 27 gennaio 2003, *Giur. merito* 2003, 849).

Per il procedimento di cui trattasi non è richiesto il ministero di un avvocato¹⁴.

Verificata la sussistenza dei presupposti per ottenere il provvedimento richiesto, il presidente del tribunale emette il decreto di riabilitazione.

In caso di diniego della riabilitazione, il debitore protestato può proporre opposizione, disciplinata, in forza della riforma del 2011, dall'art. 13 d.lgs. 150/2011.

Prima delle modifiche effettuate con il d.lgs. 150/2011 sulla semplificazione dei riti, il terzo comma dell'art. 17 prevedeva che avverso il diniego di riabilitazione, il debitore potesse proporre reclamo, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decideva in camera di consiglio. La Corte di legittimità aveva in più occasioni rilevato come, in tal caso, non venisse in rilievo un procedimento contenzioso deputato a comporre conflitti tra diritti contrapposti, come invece avveniva nel caso disciplinato dal comma quarto dell'art. 17, relativo all'opposizione proposta da un soggetto interessato avverso il decreto di riabilitazione. In questa prospettiva, la Corte aveva più volte rimarcato che al decreto di riabilitazione fosse sottesa soltanto la verifica giudiziale delle condizioni di cui alla norma testé richiamata¹⁵.

Nel 2011, con il decreto legislativo n. 150, il legislatore ha apportato rilevanti modifiche a questa disciplina prevedendo che l'opposizione possa essere proposta a norma dell'art. 13 d.lgs. 150/2011, il quale stabilisce che sono soggette al rito del lavoro, ove non espressamente stabilito dalla stessa, le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al diniego di riabilitazione di cui all'art. 17 terzo comma legge 108/1996. La competenza è della Corte d'appello (e dal 2025 sarà del Tribunale)¹⁶ e il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Infine, il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.

Per effetto dell'intervenuta riabilitazione il protesto si considera come mai avvenuto (art. 17, 6 o co., l. 108/1996) e il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva della notizia del protesto dal registro informatico.

4. Segue: la natura del decreto di riabilitazione alla luce del panorama interpretativo maturatosi prima della riforma Cartabia

¹⁴ Trib. Roma 19.8.1998, decr., GI, 1999, I, 2085; *contra* Trib. Roma 3.9.1996, Fa, 1997, 218.

¹⁵ Così Cass. 28 marzo 2006, n. 702; Cass., 24 settembre 2004, n. 19235, e Cass. 6 dicembre 2004, n. 22789. Cass. 22 settembre 2005, n.18639, secondo la quale il regolamento di competenza richiesto d'ufficio non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell'affare: esso è pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza, ed è quindi ammissibile anche nel procedimento di riabilitazione di cui all'art. 17 l. 7 marzo 1996 n. 108, nonostante lo stesso, in caso di reclamo alla corte d'appello avverso il decreto emesso dal presidente del tribunale, si concluda con un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività, e quindi non impugnabile né con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., né con il regolamento di competenza ad istanza di parte.

¹⁶ Peraltro, a norma dell'articolo 27, comma 5, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, a decorrere dal 31 ottobre 2025, al presente comma le parole le parole: «la corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale», come previsto dall'articolo 32 del D.lgs. 116/2017 medesimo, modificato dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8.

All'esito dell'evoluzione sin qui tracciata, è possibile soffermarsi, a questo punto, sulla natura del decreto di riabilitazione, dando conto degli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali di riferimento.

La giurisprudenza di legittimità, esaminando l'art. 17 della l. 108/1996, sia pur in epoca antecedente alle riforme, ha più volte rilevato che il decreto di riabilitazione non richiede altro che la verifica giudiziale delle condizioni cui la legge condiziona la riabilitazione, e - a differenza del provvedimento emesso in esito al reclamo proposto, ai sensi del comma 4, da un diverso interessato avverso il decreto che la riabilitazione abbia disposto - non è destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti. Esso non ha, conseguentemente, alcuna attitudine al giudicato, e si sottrae perciò al regime del ricorso per Cassazione¹⁷.

Nondimeno questo orientamento giurisprudenziale è stato affermato in epoca antecedente alla ricordata novella del 2011 sulla semplificazione dei riti.

In merito alla natura del procedimento in esame, all'indomani della riforma del 2011, non si registra univocità di vedute in dottrina e in giurisprudenza.

Parte della dottrina ha osservato che dalla natura di sentenza del provvedimento conclusivo del provvedimento ex art. 13 d.lgs. 150/2011 discende un effetto importantissimo, prima precluso dalla natura del provvedimento conclusivo del giudizio camerale ai sensi del previgente art. 15 l. 108/1996: «a partire dall'entrata del decreto cd taglia riti, il provvedimento della corte d'appello è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.». Secondo la dottrina in esame tanto «supera l'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il decreto di riabilitazione non ha attitudine al giudicato e non può essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 c.p.c.»¹⁸

In prospettiva non dissimile altra dottrina¹⁹ ha osservato che il mutato tenore del provvedimento conduce a superare l'orientamento secondo cui il decreto che decide il ricorso proposto, ex art. 17, comma terzo, contro il provvedimento di diniego del presidente del tribunale, diversamente dal decreto emesso in esito al reclamo proposto ex art. 17 comma quarto da un diverso interessato contro il decreto di riabilitazione, non era assoggettabile all'impugnazione per cassazione, neppure nelle forme di ricorso straordinario ex art. 111, comma settimo.

Oggi, secondo la dottrina in esame, l'applicabilità del rito lavoro per entrambe le opposizioni descritte dall'art. 17, legge 108/1996 e la definizione del procedimento con sentenza portano a ritenere che la stessa sarà oggetto di ricorso in cassazione ex art. 360 c.p.c. Pertanto il carattere contenzioso della fattispecie potrà essere desunto anche nell'ipotesi di opposizione al procedimento di diniego, dalla contrapposizione tra il diritto del debitore protestato alla riabilitazione e la tutela della pubblica fede che si esprime attraverso l'interesse alla conferma del protesto.

¹⁷ Così Cass. 28 marzo 2006, n. 702; Cass., 24 settembre 2004, n. 19235, e Cass. 6 dicembre 2004, n. 22789. Cass. 22 settembre 2005, n. 18639, secondo la quale il regolamento di competenza richiesto d'ufficio non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell'affare: esso è pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza, ed è quindi ammissibile anche nel procedimento di riabilitazione di cui all'art. 17 l. 7 marzo 1996 n. 108, nonostante lo stesso, in caso di reclamo alla corte d'appello avverso il decreto emesso dal presidente del tribunale, si concluda con un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività, e quindi non impugnabile né con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., né con il regolamento di competenza ad istanza di parte.

¹⁸ SANTANGELI, *Riordino e semplificazione dei procedimenti civili*, 2012, 431.

¹⁹ MERONE in *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, a cura di R. Martino, A. Panzarola - 2013, Torino, 2013, 182 s.

Nell'indagine del panorama interpretativo in ordine alla natura del procedimento di riabilitazione è utile porre l'attenzione su una sentenza della sezione penale della Corte di legittimità nella parte in cui esamina il carattere fidefacente del decreto di riabilitazione emesso dal presidente del tribunale.

In questa pronuncia, la Corte di cassazione, riportando quanto esaminato dal giudice del gravame e ritenendolo in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, afferma che «*i requisiti caratterizzanti l'atto pubblico fidefacente consistono, oltre che nell'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione, nella destinazione dell'atto alla prova, cioè che esso sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice. Si rileva, quindi, che, una volta presentata l'istanza di riabilitazione con la documentazione allegata, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere la riabilitazione ed il giudice non deve operare alcuna valutazione discrezionale, dovendosi limitare ad accertare l'esistenza dei presupposti, cioè la corrispondenza fra i titoli protestati e le quietanze rilasciate dai creditori.*

Si può allora ritenere, secondo i giudici di merito, che il decreto di riabilitazione, poiché comprova l'attività del pubblico ufficiale di esame dei documenti e di valutazione tecnica in ordine alla sussistenza dei presupposti per la riabilitazione e costituisce il presupposto necessario per la cancellazione del protesto, sia atto fidefacente.

Tali affermazioni sono perfettamente in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità che, in un caso del tutto analogo, per quanto riguarda il provvedimento di sgravio fiscale, ne ha affermato il carattere fidefacente, in quanto comprova l'attività del funzionario responsabile di esame dei documenti e delle motivazioni addotte dal contribuente, ne esprime la relativa valutazione tecnica ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale. Sono da ritenere, infatti, documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza, ovvero quanto da lui attestato in relazione a constatazioni o accertamenti che era in sua facoltà e nella sua discrezionalità eseguire.

Orbene, il decreto di riabilitazione ha una funzione certificativa circa le attività di esame e valutazione svolte dal funzionario pubblico, il Presidente del Tribunale, che lo emette, appartenenti alla sua sfera di attribuzioni e competenze attestata nel provvedimento ed inoltre ha carattere costitutivo di posizioni giuridiche soggettive in capo ai destinatari»²⁰.

5. La riabilitazione del debitore protestato adempiente all'indomani della riforma Cartabia

Conformemente a quanto sinora evidenziato, all'esito dell'evoluzione avvenuta nel corso del tempo, la riabilitazione rappresenta un rimedio apprestato dal legislatore in favore di chi abbia subito un protesto, realizzando un equilibrato compromesso tra l'interesse pubblico alla diffusione di notizie utili alla correttezza dei traffici commerciali e l'interesse privato del soggetto protestato che sia disponibile ad adempiere.

L'evoluzione normativa sopra tracciata rinviene ragioni giustificatrici di assoluto rilievo:

- gli effetti pregiudizievoli per la vita commerciale e sociale del debitore protestato;

²⁰ Cass. pen. Sez. V, (ud. 11/06/2019) 04 luglio 2019, n. 29381

- le difficoltà conseguenti cui va incontro il debitore ossia la impossibilità di ottenere credito secondo le vie legali e, inevitabilmente, il maggiore rischio di cadere nella trappola dell'usura.

Le ragioni di ordine etico, sociale ed economico illustrate richiedono che vi sia un meccanismo snello ed agile di riabilitazione in favore del debitore protestato adempiente, volto a cancellare tempestivamente il nominativo dall'elenco dei protesti.

Con la riforma attuata con il d.lgs. 149/22, il legislatore ha realizzato un'ulteriore e importante valorizzazione e semplificazione della disciplina in discorso, ricorrendo al magistero notarile.

Secondo la vigente disciplina, in forza di quanto previsto dall'art. 23 del d.lgs 149/22, attualmente sussistono due modalità, alternative tra loro, per ottenere la riabilitazione:

- il decreto del presidente del tribunale;
- l'atto notarile.

Sia che si segua la strada giudiziale sia che si segua la strada notarile, è possibile che all'istanza dell'interessato segua un diniego di riabilitazione. Avverso tale diniego il debitore può proporre opposizione la quale è disciplinata, come detto, dall'art. 13 d.lgs. 150/2011.

A norma del comma quarto, tanto il decreto quanto l'atto di riabilitazione sono pubblicati nel bollettino dei protesti cambiari e sono opponibili da chiunque abbia interesse.

Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'art. 3 bis d.l. 381/1995²¹.

Gli stessi effetti conseguono sia al decreto giudiziale di riabilitazione sia all'atto notarile di riabilitazione.

6. La natura delle nuove competenze notarili in tema di riabilitazione del debitore protestato

Una delle principali problematiche che apre la riforma della disposizione in esame attiene alla natura delle nuove competenze attribuite al notaio: giurisdizionali o amministrative? Qualificabili, al contempo, come propriamente notarili?

Trattasi di problematica non meramente teorica e di non agevole soluzione ma che non è propria delle sole nuove competenze notarili in tema di riabilitazione del debitore protestato (art. 23), essendo comune anche alle altre nuove competenze in tema di volontaria giurisdizione attribuite ai notai dal legislatore della cd. riforma Cartabia (artt. 21 e 22).

Ferma restando l'esigenza di verificare l'esistenza di eventuali peculiarità delle nuove competenze di cui all'art. 23 sotto il profilo in esame, è possibile, dunque, avvalersi dell'approfondita indagine già effettuata con riferimento all'ipotesi di maggiore interesse e rilevanza di cui all'art. 21.

²¹ A norma dell'ultimo comma dell'art. 17, la cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del decreto o dell'atto di riabilitazione.

Nei circoscritti confini del presente contributo basti evidenziare come, nell'indagare la problematica in esame con riferimento alle nuove competenze notarili di cui all'art. 21, si è giunti ad escludere che dette competenze siano qualificabili come propriamente giurisdizionali²².

A detta conclusione si è giunti, non tanto e non solo in ragione delle scelte effettuate dal legislatore (relazione di accompagnamento²³ e formulazione del testo dell'art. 21²⁴), quanto soprattutto in ragione della peculiare attività di cui si discute – rientrante nella cd. volontaria giurisdizione –, la cui natura giurisdizionale è assai discussa anche nell'ipotesi tradizionale in cui sia devoluta ad un giudice²⁵.

Tradizionalmente, infatti, non è pacifico che si tratti di un'attività giurisdizionale, essendosi prepotentemente fatta strada nel corso del tempo la risalente impostazione che la riconduce, invece, nel campo della materia amministrativa²⁶, cui solo si prestano le forme giurisdizionali. E non è neanche mancato chi ha ritenuto che ci troveremmo di fronte ad un *tertium genus*, distinto sia dalla giurisdizione che dall'amministrazione, dotato di autonomi caratteri distintivi²⁷.

In considerazione delle caratteristiche intrinseche e peculiari della cd. volontaria giurisdizione, essendo il giudice «chiamato non a risolvere controversie relative a diritti o *status*, non ad assicurare la tutela giurisdizionale di diritti o *status* violati (o meramente contestati) bensì a gestire interessi di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi»²⁸, la dottrina prevalente ne sottolinea la sostanziale natura amministrativa (e non già giurisdizionale), pur giungendo taluno a qualificarla comunque come giurisdizionale accogliendo a monte una teoria soggettiva della giurisdizione, ossia una delle teorie che, valorizzando soprattutto il dettato costituzionale, tendono a qualificare come giurisdizionale una determinata attività ove attribuita per legge alla competenza di un magistrato²⁹.

²² Cfr. E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione*, cit.; nonché, più ampiamente: E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit.

²³ Che qualifica espressamente tutte le nuove competenze attribuite ai notai come amministrative, così come avremo modo di meglio evidenziare, di qui a breve, nel testo.

²⁴ Da cui emergono una serie di scelte effettuate dal legislatore ben poco compatibili con la natura propriamente giurisdizionale delle nuove competenze attribuite ai notai, quali, su tutte, quelle effettuate con riferimento alla competenza del notaio autorizzante (su cui cfr. più ampiamente E. FABIANI-L. PICCOLO, *L'autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione* in *www.notariato.it*; nonché, più ampiamente: E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit.)

²⁵ Cfr. per un esame delle differenti impostazioni dottrinali esistenti: A.CHIZZINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, Milano, 2018, 268 ss.; L.MONTESANO, *Giurisdizione volontaria*, voce dell'*Enc. giur.*, XV, Roma, 1989, 4; C.MANDRIOLI, *Giurisdizione*, voce del *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IX, Torino, 1993, 127 ss.; V.ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 54 ss.; L.MONTESANO-G.ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, Padova, 2002, 1101 ss.; A.JANNUZZI-P.LOREFICE, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 1ss.; F.MAZZACANE, *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1997, 9 ss.; L.GENGHINI, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 4 ss.

²⁶ Cfr. G.CHOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1928. 309 ss.

²⁷ Cfr. E.FAZZALARI, *La giurisdizione volontaria*, Padova, 1953, *passim*.

²⁸ Così A.PROTO PISANI, *Possibile contributo del notariato al risanamento della giustizia civile*, cit., 36. Ma vedi anche, fra gli altri, G.BALENA (*Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Bari, 2019, 13) il quale pone in rilievo come, si tratta di un elevato numero di casi (su cui cfr. per tutti M.G.CIVININI, *I procedimenti in camera di consiglio*, Torino, 1994) in cui «il giudice è chiamato a valutare, spesso con un apprezzamento in larga misura discrezionale, le misure e le soluzioni più idonee a tutelare gli interessi di un determinato soggetto; ed il suo provvedimento può in vario modo condizionale e/o integrare la capacità di agire di quest'ultimo, con immediati riflessi anche nei confronti dei terzi che intreccino con lui rapporti giuridici».

²⁹ Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit.

Questa strada non è percorribile nel caso di specie, posto che il notaio non è un magistrato (né è qualificabile come giudice onorario né può ritenersi che il legislatore abbia fatto ricorso alla delega di giurisdizione), così come non sono percorribili altre strade tendenti ad incentrare la nozione di giurisdizione sul profilo (non più soggettivo ma) oggettivo, sia che si guardi alla struttura che alla funzione della stessa³⁰.

Come ampiamente evidenziato in altra sede, a conclusioni differenti non è possibile pervenire neanche facendo leva sulla (pur significativa) evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale in tema di arbitrato rituale, giunta a riconoscere natura giurisdizionale all'attività dell'arbitro³¹. Né può ritenersi che sia di ostacolo alla suddetta conclusione la circostanza che l'autorizzazione notarile sia reclamabile dinanzi all'autorità giurisdizionale, come ampiamente comprovato da altre ipotesi preesistenti in cui il provvedimento emesso da un soggetto che non è un magistrato è impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria, peraltro a fronte dello svolgimento di attività che, a differenza dell'ipotesi in esame, sono (non di gestione di interessi ma) sostanzialmente assimilabili a quelle svolte dal giudice in sede di giurisdizione contenziosa³².

Detta conclusione trova riscontro a maggior ragione con riferimento alle nuove competenze notarili di cui all'art. 21, ove il legislatore, in ragione dell'attività sostanzialmente amministrativa di cui si discute, ha rinunciato in modo ancor più marcato al ricorso alle (sole) forme giurisdizionali con riferimento all'art. 21³³.

La maggiore complessità, sotto il profilo della qualificazione/inquadramento, delle nuove competenze notarili in esame, di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 149/2022, risiede nella discussa natura, a monte, del procedimento di riabilitazione del debitore protestato anche nella tradizionale ipotesi di attribuzione dello stesso in via esclusiva al giudice.

Come si è già avuto modo di evidenziare, nel caso di specie, infatti, rispetto alle ipotesi di cui agli artt. 21 e 22, non è pacifico l'inquadramento, a monte, del procedimento relativo alla riabilitazione del protestato (nella sua tradizionale configurazione di procedimento devoluto esclusivamente alla competenza del giudice) nell'ambito della volontaria giurisdizione, per lo più in ragione: del riferimento, contenuto nell'art. 17 della legge n. 108/1996, ad un diritto, oltre che della verifica delle condizioni cui è subordinata la riabilitazione del protestato; nonché, in epoca più recente, della segnalata riforma in tema di rito applicabile al procedimento in esame.

Qualora si accolga l'impostazione fatta propria dalla Corte di cassazione (sia pur con orientamento consolidatosi in epoca anteriore alla riforma del 2011 sulla semplificazione dei riti) tendente a ricondurre anche l'ipotesi in esame nell'ambito della volontaria giurisdizione, sono pienamente estensibili anche a quest'ultima tutte le considerazioni appena più sopra richiamate che portano a ritenere che anche in questa ipotesi, come in quelle di cui agli artt. 21 e 22, il notaio, nell'esercizio delle nuove competenze attribuitegli dal legislatore, non eserciti un'attività propriamente giurisdizionale.

³⁰ Cfr. più ampiamente, anche per ulteriori riferimenti dottrinali: E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit.

³¹ Cfr. più ampiamente, anche per ulteriori riferimenti dottrinali: E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit.

³² Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit.

³³ S. FAZZARI, *Prime riflessioni e indicazioni operative in merito alla nomina da parte del Notaio dell'interprete al muto non capace di leggere ed al sordomuto nell'ambito delle competenze attribuite ai notai dall'art. 22 del D.lgs. 149/2022*, in corso di pubblicazione nel presente volume.

Evidentemente così non è se si esclude, a monte, la riconducibilità nell'ambito della cd. volontaria giurisdizione dell'ipotesi in esame, così come ha fatto, in epoca recente, la dottrina - in precedenza segnalata - alla luce della riforma in tema di semplificazione dei riti, argomentando, più precisamente, dalla forma dell'atto conclusivo del procedimento (non più il decreto, in esito al reclamo, ma la sentenza ex art. 429 c.p.c.).

Non è certamente questa la sede per approfondire la complessa problematica attinente alla natura del peculiare procedimento in esame così come di recente riformato.

Nei circoscritti confini della presente indagine, basti evidenziare come:

- per un verso, il riferito orientamento dottrinale tendente a negarne la natura di volontaria giurisdizione argomentando soprattutto dalla forma dell'atto conclusivo del procedimento sembrerebbe sottovalutare la peculiarità del procedimento in esame sotto il profilo del distinguo fra la fase "necessaria" che si svolge dinanzi al presidente del tribunale e che si conclude con decreto, e quella meramente eventuale, del procedimento di opposizione, che si svolge dinanzi alla Corte d'appello e che (alla luce della suddetta riforma) si conclude con sentenza. Questa circostanza non è priva di rilievo quanto meno ai fini della nostra indagine, posto che la nuova competenza concorrente del notaio riguarda la sola fase "necessaria" del procedimento che si svolge dinanzi al presidente del tribunale e che si conclude con decreto (o dinanzi al notaio e si conclude con atto notarile);
- per altro verso, non appare dubitabile che il legislatore della cd. riforma Cartabia, in conformità con quanto esplicitato nella legge delega e nella relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022, ha ritenuto che anche questa ipotesi (e non solo quelle di cui agli artt. 21 e 22) sia riconducibile a pieno titolo nell'ambito della cd. volontaria giurisdizione e che questa ha ad oggetto un'attività (non giurisdizionale ma) amministrativa.

Più precisamente, l'art. 1 comma 13 lett. b) della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» dispone testualmente: «prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni».

Nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 149/2022 si richiama testualmente, in via preliminare, quanto previsto dalla legge delega, sottolineando come «costituiscono attuazione di tale criterio di delega gli articoli 21, 22 e 23 del presente schema».

Per un verso, dunque, la legge delega qualifica espressamente come «funzioni amministrative» quelle rientranti nella volontaria giurisdizione assegnate al giudice civile e da devolvere ai notai.

Per altro verso, la relazione illustrativa del decreto legislativo di attuazione della legge delega sottolinea come la devoluzione ai notai delle competenze di cui agli artt. 21, 22 e 23 (anche quella di cui all'art. 23) costituisce attuazione della suddetta delega.

In altri termini, e in definitiva, l'intento del legislatore della riforma è stato chiaramente quello di devolvere al notaio una competenza, concorrente con quella del Presidente del tribunale, tradizionalmente ricondotta nell'ambito della volontaria giurisdizione e, in quanto tale, esercitabile

anche da un notaio per i motivi già ampiamente esplicitati con riferimento alle nuove competenze devolute al notaio con l'art. 21³⁴.

7. Le ulteriori problematiche aperte dalla riforma e l'equiparazione dell'atto notarile al decreto del presidente del Tribunale

Una volta individuata la natura delle nuove competenze notarili in esame, si tratta, a questo punto, di soffermarsi sulle ulteriori problematiche che solleva la disposizione in esame nella parte in cui introduce una competenza notarile concorrente in materia.

La norma, per come formulata, sembrerebbe operare una piena equiparazione del ruolo del notaio a quello del giudice, *sub specie*, in particolare, di piena equiparazione dell'atto notarile al decreto del presidente del tribunale, non solo, dunque, sotto il profilo degli effetti, così come traspare con assoluta evidenza dalla lettera della disposizione in esame.

Ciò vuol dire che, per un verso, detta equiparazione potrà essere di ausilio per sciogliere taluni dubbi interpretativi sollevati dalla lacunosa formulazione della norma e, per altro verso, in sede di applicazione della stessa da parte del notaio, potranno essere valorizzati gli indirizzi giurisprudenziali nel frattempo consolidatisi in sede di pregressa applicazione da parte del giudice.

Più in particolare, in conformità con la natura del procedimento in esame, con la lettera della norma e con la *ratio* della riforma tendente a sgravare l'autorità giudiziaria dallo svolgimento di determinate attività, appare corretto ritenere che il notaio debba formalizzare l'esito della propria attività, non solo quando l'esito della relativa valutazione sia positivo, e questa sfoci pertanto nell'atto notarile di riabilitazione del debitore protestato, ma anche quando sia negativo, con conseguente necessità di adottare, anche in questa ipotesi, un atto scritto, avverso il quale il soggetto a ciò legittimato ben potrà proporre opposizione, così come accade per il diniego di riabilitazione di origine giudiziale.

Più in particolare, ove si pensi alla possibilità di proporre opposizione (anche) avverso l'atto notarile ad opera di chiunque vi abbia interesse, è ben possibile che, anche laddove si segua la strada notarile, alla richiesta dell'atto di riabilitazione presentata dal debitore protestato segua un diniego avverso il quale debitore può proporre opposizione ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 150/2011.

La lettera della norma depone nel senso di ritenere che anche il diniego dell'istanza presentata dal debitore sia suscettibile di opposizione e debba, dunque, necessariamente rivestire la forma scritta.

La norma attribuisce il diritto ad ottenere la riabilitazione, in via giudiziale oppure notarile, laddove sussistano i requisiti dalla stessa indicati. Ne consegue che, in conformità con quanto sinora evidenziato, tanto la valutazione giudiziale, quanto quella notarile sottesa all'atto di riabilitazione non sono dirette a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti.

Quanto all'istruttoria da svolgersi da parte del notaio, si tratterà di un'istruttoria estremamente semplificata e meramente documentale, in conformità con quanto già accade dinanzi al giudice.

³⁴ Cfr. più ampiamente E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit.

È necessaria e sufficiente per l'atto notarile di riabilitazione la verifica delle condizioni di cui all'art. 17 relative:

- all'adempimento dell'obbligazione per la quale il protesto è stato levato;
- all'assenza di ulteriori protesti (levati successivamente);
- al decorso di un anno dal levato protesto (o dell'ultimo, in caso di più protesti).
- sia che si segua la strada giudiziale sia che si segua la strada notarile, è possibile che all'istanza dell'interessato segua un diniego di riabilitazione. Avverso tale diniego il debitore può proporre opposizione la quale è disciplinata, come detto, dall'art. 13 d.lgs 150/2011.

Quanto alla forma del provvedimento, è possibile osservare come la lettera della norma deponga nel senso di ritenere che anche il diniego dell'istanza presentata dal debitore sia suscettibile di opposizione e debba, dunque, necessariamente rivestire la forma scritta.

A norma del comma quarto, tanto il decreto quanto l'atto di riabilitazione sono pubblicati nel bollettino dei protesti cambiari e sono opponibili da chiunque abbia interesse.

Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'art. 3 bis dl 381/1995³⁵.

Gli stessi effetti conseguono sia al decreto giudiziale di riabilitazione sia all'atto notarile di riabilitazione.

8. Conclusioni

All'esito dell'indagine condotta è possibile osservare che l'art. 23 del d.lgs. 149/22, affiancando l'atto notarile al decreto giudiziale ai fini della riabilitazione ex art. 17 legge 108/1996, aggiunge un ultimo e rilevante tassello della straordinaria evoluzione normativa che contraddistingue l'istituto in esame, compiendo un ulteriore passo in avanti nella ricerca del punto di equilibrio tra misure di tutela del buon nome commerciale, esigenze di protezione del debitore adempiente e tempestiva conoscenza dell'omesso pagamento (ai fini della speditezza ed efficacia del traffico economico e commerciale).

La riforma ricorre al magistero notarile sancendo una piena equiparazione dell'atto notarile al decreto del presidente del tribunale, che si coglie sotto differenti profili, quali, a titolo meramente esemplificativo: la valutazione sottesa alla riabilitazione e la correlata fase istruttoria, la possibilità di proporre opposizione, gli effetti prodotti.

Per quanto - alla luce della recente riforma in tema di semplificazione dei riti - la natura del procedimento di riabilitazione del debitore protestato non sia più pacificamente riconducibile nell'ambito della volontaria giurisdizione, così come ritenuto dalla Corte di Cassazione - con indirizzo consolidato - in epoca antecedente a detta riforma, il legislatore della cd. riforma Cartabia, nell'attribuire al notaio nuove competenze in materia, lo ha espressamente ricondotto nell'ambito degli interventi in tema di volontaria giurisdizione, qualificando al contempo la relativa

³⁵ A norma dell'ultimo comma dell'art. 17, la cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del decreto o dell'atto di riabilitazione.

attività devoluta al notaio (in via concorrente con il Presidente del Tribunale) come attività avente natura amministrativa.

Ciò, evidentemente, in quanto ha ritenuto parificabile l'ipotesi in esame, sotto questo profilo, a quelle di cui agli artt. 21 e 22, oltre che il notaio il destinatario ideale per lo svolgimento di tutte queste attività, in via concorrente con l'autorità giudiziaria, per la qualifica di pubblico ufficiale che riveste e per le caratteristiche che tradizionalmente lo contraddistinguono, sia sotto il profilo delle competenze nelle materia di cui trattasi, che, in via più generale, della terzietà ed imparzialità³⁶.

Le conclusioni raggiunte consentono altresì di evidenziare come, in sede di interpretazione ed applicazione della norma da parte del notaio, è ben possibile valorizzare gli indirizzi giurisprudenziali nel frattempo consolidatisi in sede di pregressa applicazione da parte del giudice, ciò anche al fine di evitare ingiustificate disparità fra il canale giudiziale e quello notarile.

Questa operazione ermeneutica va condotta, al contempo, alla luce della ragione giustificatrice della norma, da rinvenirsi nell'esigenza di assicurare l'eliminazione di un'informazione pregiudizievole per il debitore protestato adempiente; norma che, come insegna la giurisprudenza, si inserisce nel quadro di una legge che *«considera il debitore come persona, al di fuori del circuito imprenditoriale-commerciale, dove i soggetti sono al contempo oggetto e consumatori delle informazioni che li riguardano, sotto il profilo della reputazione economica, cioè della capacità e dell'affidamento nel campo commerciale e produttivo, dove sussistono anche interessi della collettività al buon funzionamento del sistema economico e del mercato»*³⁷.

³⁶ Cfr. più ampiamente, con riferimento alle nuove competenze attribuite al notaio dall'art. 21, anche per ulteriori riferimenti E. FABIANI, *La natura delle nuove competenze notarili in tema di volontaria giurisdizione di cui al d.lgs. n. 149/2022 tra funzione giurisdizionale, amministrativa e notarile*, cit.

³⁷ Cass. 5 novembre 1998, n. 11103, GI, 1999, I, 772.